REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 2510/71 relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione che un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2311/71 del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2660/71 (5), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2660/71 ha modificato il regolamento (CEE) n. 2311/71 prevedendo, per ciascuno Stato membro produttore, criteri diversi di determinazione della quantità di olio di sanse che può beneficiare dell'integrazione ; che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2510/71 della Commissione, del 22 novembre 1971, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva (6),

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dai seguenti paragrafi :

« 2. Per l'olio di sansa di oliva prodotto in Italia, la domanda d'integrazione di cui al paragrafo 1 si riferisce anche all'olio di sansa di oliva. In tal caso essa deve precisare, tra le menzioni di cui al paragrafo 1, punto c), i quantitativi di sansa ottenuti.

3. Per l'olio di sansa di oliva prodotto in Francia, la domanda d'integrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

b) il peso dell'olio, precisando che il prodotto di cui trattasi è olio di sansa d'oliva ;

c) il sansificio in cui è stato prodotto l'olio. »

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« 2. In Francia, i sansifici tengono una contabilità giornaliera di magazzino dalla quale devono risultare almeno :

a) le quantità di sanse entrate, distinte per partita, e l'oleificio di provenienza ;

b) le quantità di olio contenute nelle sanse entrate ;

c) le quantità di sanse lavorate ;

d) le quantità di olio ottenute ;

e) le quantità di olio uscite dal sansificio, distinte per partita, con la menzione del motivo e del ricevente ;

f) le quantità di sanse esauste utilizzate o uscite dal sansificio, distinte per partita, con la menzione del motivo di tali operazioni e, in caso di uscita, del ricevente. »

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« 5. In Francia, i sansifici tengono una contabilità di magazzino separata da cui risulti almeno :

a) per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 e) del regolamento n. 136/66/CEE, importati

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 7.
(5) GU n. L 276 del 16. 12. 1971, pag. 12.
(6) GU n. L 259 del 24. 11. 1971, pag. 9.

dalla Grecia o dai paesi terzi, le indicazioni previste dal paragrafo 2, fatta eccezione dell'oleificio di provenienza ;

b) per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 e) del regolamento n. 136/66/CEE rientranti nella voce 15.17 A della tariffa doganale comune e prodotti nella Comunità, le indicazioni di cui al paragrafo 2 con indicazione della provenienza ;

c) per gli oli che non sono stati ottenuti nel sansificio di cui trattasi durante la campagna 1971/1972, le giacenze di riporto e le quantità entrate ed uscite, con la menzione del motivo del movimento e, a seconda dei casi, dello speditore o del ricevente. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« 1. Negli Stati membri produttori, gli oleifici sono sottoposti a controlli mediante sondaggio. Tali controlli vertono su una percentuale rappresentativa del numero degli oleifici in attività, tenendo conto dei sistemi di utilizzazione, delle capacità di produzione, nonché della loro ripartizione geografica.

In Francia, i sansifici sono sottoposti a un controllo a decorrere dalla loro apertura per il ricevimento delle sanse fino alla chiusura della contabilità di magazzino relativa agli oli che possono beneficiare dell'integrazione. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« 2. In Francia il controllo delle domande d'integrazione per l'olio di sansa d'oliva è effettuato verificando :

a) la concordanza tra le quantità di olio indicate nelle domande e le quantità che figurano nella contabilità di magazzino dei sansifici in questione ;

b) la concordanza fra le quantità di sanse entrate che figurano nella contabilità di magazzino dei sansifici e le quantità che sono state loro inviate dagli oleifici ;

c) la concordanza fra la quantità d'olio per la quale è richiesta l'integrazione e le quantità che risultano dall'applicazione, alle sanse da cui è stato estratto l'olio, delle rese industriali medie in olio di sansa determinate per zona in ciascuno Stato membro produttore. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« 3. La Francia informa la Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. »

Articolo 6

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2510/71 è sostituito dal seguente :

« In Italia la quantità di olio di sansa che può beneficiare dell'integrazione è uguale al 9,5 % della quantità di olio vergine prodotto mediante pressione con le olive da cui sono state ottenute le sanse e per la quale è riconosciuto il diritto all'integrazione. »

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI